

AVVISO RELATIVO A SCADENZA CARTA D'IDENTITÀ CARTACEA

A seguito della pubblicazione del Decreto legge 26 giugno 2026, n. 108, sono stati emanati i chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione - nonché del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

L'art. 11, comma 1 del D.L. n. 108/2026, stabilisce che la carta di identità cartacea utilizzata nei rapporti contrattuali stipulati prima del 3 agosto 2026, mantiene il suo valore identificativo fino alla scadenza indicata sul documento, per cui non è necessario sostituirla ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale.

La Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione del 26.06/2026, chiarisce che rimarranno valide fino alla scadenza della carta di identità cartacea le identità digitali già attive alla data del 3 agosto 2026, mentre, “a decorrere dal 3 agosto, non potranno più essere utilizzate le carte di identità cartacee (ancorché non decorso il termine di scadenza ivi indicato) per l'attivazione di nuove identità digitali o per la stipula di nuovi rapporti contrattuali”.

Il comma 2 dello stesso art. 11, dispone che i possessori di una carta di identità cartacea che non siano riusciti a sostituirla con una CIE entro il 3 agosto 2026, potranno utilizzarla anche successivamente a tale data, e comunque **non oltre il 31 gennaio 2027**, non solo in tutti i loro rapporti con la Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, ma anche qualora si renda necessario procedere al riconoscimento ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, per la consegna di posta, per la notifica di atti giudiziari, per il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione, e per ogni servizio con caratteristiche analoghe.

In pratica, fermo restando il divieto assoluto di rilascio successivamente al 3 agosto 2026, la carta di identità cartacea, rilasciata entro tale data, avrà il valore di documento di riconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del DPR n. 445/2000 e, come tale, dovrà essere accettato sia dalle amministrazioni pubbliche sia dai privati.

Si evidenzia che in nessun caso il documento cartaceo potrà essere utilizzato per l'espatrio dopo il 3 agosto p.v..

Li, 01/07/2026